



COMUNE DI SAN SEVERO
(Provincia di Foggia)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI
CARRABILI**

Approvato con Delibera Consiliare n. 50 del 26/5/2005

Applicazione del D. L.vo 30 Aprile 1992, n.285, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 nonché del D. L.vo 15 Novembre 1993, n.507.

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili ai sensi del Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285, del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

ART. 2

DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

1 - Ai fini del presente Regolamento, si intende per "passo carrabile" quel manufatto costituito generalmente da listoni in pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati sul marciapiede o sulla strada o da ogni modifica del piano stradale tesa a consentire l'accesso dei veicoli agli edifici o ad aree laterali alla strada.

2 - Si intende invece "accesso carrabile" ogni manufatto mancante delle caratteristiche di cui sopra (es. nelle strade prive di marciapiede l'accesso a raso posto a filo della carreggiata).

ART. 3

INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

1 - La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art.120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. .

2 - Il segnale dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Città di San Severo", oltre agli estremi dell'autorizzazione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

3 - Il Comune di San Severo fornirà il segnale. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.

ART. 4

MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

1 - Ai sensi dell'art.45, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

ART. 5
DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1 - Il rilascio dell'autorizzazione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base al Decreto Legislativo 15.11.93 n° 507.
- 2 - Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo - così come indicata all'art.44, comma 1, del D.L.vo 507/93 - ridotta al 50%. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
- 3 - La tassa di cui al punto 2 non è dovuta per gli accessi carrabili.

ART. 6
SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

- 1 - Ai sensi dell'art.27, comma 3, del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, l'utente del passo carrabile deve corrispondere una-tantum la somma di Euro 30,00 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni singola domanda di autorizzazione.

ART. 7
PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA

- 1 - Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione va fatta dall'amministratore o dal capo condomino, se previsti, o da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è al servizio di più unità immobiliari.
- 2 - In quest'ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile.

ART. 8
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEL PASSO CARRABILE

- 1- Per l'ottenimento dell'autorizzazione di un passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, l'interessato dovrà presentare apposita domanda, in bollo, corredata da due copie di idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato. A tal uopo sarà predisposto un unico modello di quattro facciate, recanti lo schema dell'istanza del cittadino, lo spazio relativo al parere del Comando di Polizia Municipale in ordine alle condizioni della sicurezza stradale e della viabilità; lo spazio relativo alla eventuale concessione edilizia, se il passo carrabile prevede opere sulla sede stradale; lo spazio relativo al provvedimento concessorio a firma del Dirigente del Settore Tributi. L'istanza sarà presentata direttamente all'Ufficio Tributi. Il Comando di Polizia Municipale rilascerà parere vincolante in ordine alla possibilità del rilascio del passo carrabile sotto il profilo della sicurezza stradale e viabilità. Nel caso siano necessarie opere sulla sede stradale, la pratica passerà all'UTC, per il rilascio dello specifico provvedimento autorizzatorio. In ultimo ritorna all'ufficio Tributi il quale, previa quantificazione della tassa, del canone e del costo dell'apposito cartello, rilascerà il provvedimento autorizzatorio.
- 2- L'autorizzazione deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo.

ART. 9

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL PASSO CARRABILE

- 1 – L'autorizzazione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza.
- 2 – L'autorizzazione può essere rinunciata entro il 30 Settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comune, con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia, e con il progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale.
- 3 – In caso di rinuncia gli uffici comunali devono: a) dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario; b) provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli comunali.
- 4 – L'autorizzazione *ex art.27*, comma 5, del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Ente comunale sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

ART.10

RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE

- 1 - Il richiedente l'autorizzazione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

ART. 11

LIMITI ALLE AUTORIZZAZIONI

- 1 – L'autorizzazione del passo carrabile può essere rilasciata con i limiti di cui al comma 9 dell'art.22 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 e con i limiti di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento di Esecuzione.

ART.12

PASSI CARRABILI GIA' AUTORIZZATI ALLA DATA DEL 31.12.1995

- 1 - In considerazione delle caratteristiche urbanistiche ed edilizie della Città di San Severo, ai sensi dell'art.46, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, la casistica in esame deve essere ritenuta conforme alla legge, fatte salve le valutazioni, vincolanti, che verranno fatte dal Comando di Polizia Municipale, sotto il profilo della sicurezza stradale e delle esigenze della viabilità.
- 2 - Laddove le norme di sicurezza stradale lo consentano è possibile sanare i passi carrabili non a norma, secondo i principi di cui all'art.14 del presente Regolamento.

ART.13

FRUIBILITA' DI PASSI CARRABILI GIA' AUTORIZZATI IN STRADE URBANE DI ESIGUA LARGHEZZA

1 - Si intendono considerare i casi in cui le esigue dimensioni delle strade non consentono un'agevole spazio di manovra per l'entrata e l'uscita del veicolo. In tal caso, su espressa richiesta dell'interessato e tenuto conto delle esigenze della viabilità, con provvedimento discrezionale previsto dall'art.44, comma 8, del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni, può essere vietata la sosta dei veicoli sull'area antistante gli accessi medesimi, per un massimo di mq.10, indicando con segnaletica orizzontale gialla lo spazio concesso e segnaletica verticale di divieto di sosta con pannello integrativo riportante la seguente dicitura *"area posta al servizio del passo carrabile n. _____ del _____"*.

ART.14

CONCILIABILITA' PREVISIONI NORMATIVE DI CUI ALL'ART.44, COMMA 8, D.L.VO 15 NOVEMBRE 1993, N.507 ED ART.22 D.L.VO 30 APRILE 1992, N.285 NONCHE' ART.46 D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N.495

1 - Si vuole considerare, per via delle molteplici richieste dei cittadini, l'ipotesi in cui non sia rilasciabile l'autorizzazione per il passo carrabile, per l'inesistenza delle distanze minime dalle intersezioni previste dall'art.46, comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495. In ragione della vigenza delle disposizioni di cui all'art.44, comma 8, D.L.vo 15 novembre 1993, n.507, norma peraltro successiva allo stesso D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 ed al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, ed anche della obbligatoria applicazione delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie che vincolano all'asservimento delle aree di parcheggio nei fabbricati civili, fermo restando le valutazioni dell'Ufficio competente del Comando di Polizia Municipale, sotto il duplice profilo della viabilità e della sicurezza stradale, a domanda degli interessati, può essere rilasciato provvedimento autorizzatorio, con predisposizione di idonea segnaletica e dispositivi di sicurezza aggiuntivi.

ART. 15

SANZIONI

1 - Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 e del relativo Regolamento di Esecuzione, è soggetto alle sanzioni di cui all'art.22, commi 11 e 12 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285.